

IL RETTORE

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con il quale è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2001, con cui è stato approvato il Regolamento relativo all'accesso ed all'utilizzazione della rete informatica e telematica dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2001, con cui il Consiglio di amministrazione stesso ha preso atto del parere espresso sul citato Regolamento da parte della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti;

DECRETA

è emanato il seguente:

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO E ALL'UTILIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA E TELEMATICA DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, consapevole delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, promuove l'utilizzazione della Rete Informatica e Telematica dell'Università, in seguito indicata con Rete dell'Università, quale strumento utile, compatibilmente con le proprie strutture e risorse, a perseguire le proprie finalità nel quadro dell'attività istituzionale svolta dall'Università stessa. Rientrano, in particolare, nelle attività istituzionali l'attività di ricerca, la didattica, l'amministrazione e le altre attività istituzionali dell'Università.

Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità vincolanti per l'accesso e l'utilizzazione della Rete d'Università e dei servizi che, tramite la stessa Rete d'Università, è possibile ricevere o offrire all'interno o all'esterno dell'Università medesima.

Le singole strutture universitarie possono stabilire regolamenti speciali riguardo alle politiche d'utilizzazione dei sistemi di propria competenza da esse direttamente amministrati come specificato nell'Allegato 1. In caso di conflitto tra i regolamenti speciali, prevale il presente Regolamento. Il Rettore è l'organo competente ad interpretare il presente Regolamento in caso di conflitto con i regolamenti speciali.

L'uso delle risorse e dei servizi della Rete d'Università è subordinato al rispetto da parte degli utenti del presente Regolamento, oltre che delle norme civili, penali e amministrative applicabili. Le norme che regolano la Rete GARR costituiscono parte integrante del presente Regolamento nel loro ambito di applicazione.

Gli allegati al presente Regolamento, che ne formano parte integrante, possono essere modificati dall'Amministratore di sistema di Ateneo. Le modifiche sono comunicate al Rettore che ne dà la più ampia diffusione.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono adottate le definizioni seguenti:

- *Rete d'Università*: l'insieme delle infrastrutture fisiche e logiche e dei servizi che consente la comunicazione e la trasmissione di dati e fonia sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo.
- *Sistema in Rete*: ogni computer, terminale, stampante, periferica, telefono, fax o dispositivo connessi alla Rete d'Università, come definito nell'Allegato 1;
- *Utente interno*: qualsiasi persona o struttura autorizzata che acceda alla Rete d'Università;
- *Utente esterno*: qualsiasi persona o struttura, non autorizzata dall'Amministratore di sistema di Ateneo, che acceda ai servizi in rete dell'Università;
- *Amministratore di sistema di Ateneo*: il servizio Sistemi Informativi, responsabile della gestione amministrativa e tecnica della rete d'Università, del dominio "unimib.it" e dello spazio di indirizzamento IP 149.132.0.0/16;
- *Referente informatico di struttura*: responsabile amministrativo e tecnico di ogni sistema in Rete a valle di una presa utente e dei relativi servizi, nominato dal Responsabile amministrativo della struttura;
- *Presa utente interna*: il punto di connessione fonia/dati (nodo terminale), al quale può essere collegato un unico sistema in Rete (computer, terminale, stampante, periferica o dispositivo, telefono, fax).
- *Servizi*: i servizi elencati nell'Allegato 1;
- *GARR*: Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca.

Articolo 3 - Facoltà d'accesso alla Rete d'Università

Hanno facoltà di accedere alla Rete d'Università i professori e i ricercatori dell'Università, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti regolarmente iscritti all'Università o a corsi gestiti o organizzati dall'Università, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, i titolari di borse e/o contratti di ricerca, i collaboratori alla ricerca, i componenti degli organi dell'Università ancorché non dipendenti dell'Università.

Possono accedere alla Rete d'Università per il periodo di tempo necessario all'espletamento dei loro compiti all'interno dell'Ateneo i collaboratori e i ricercatori esterni impegnati in attività da svolgersi all'interno dell'Università.

Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo ed altri Enti pubblici o privati possono prevedere un utilizzo delle risorse della rete d'Università limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle convenzioni, e per le attività ad esse relative. L'accesso in ambito convenzionale alla rete d'Università deve comunque essere regolamentato da un documento tecnico che ne specifica in dettaglio le condizioni, approvato e sottoscritto dai responsabili tecnici e amministrativi delle parti in questione e allegato alla convenzione stessa.

L'Amministratore del sistema di Ateneo o il Referente informatico di struttura può regolamentare e vietare temporaneamente l'accesso alla Rete per determinate categorie di Utenti o per singoli Utenti, per Sistemi in Rete e per Servizi, per quanto di propria competenza,

Potrà essere autorizzato, caso per caso, l'accesso a singoli Utenti che non rientrino nelle categorie sopraelencate.

Articolo 4 - Modalità di accesso alla Rete dell'Università

Per potere accedere alla Rete d'Università ogni Utente interno dovrà ottenere una specifica autorizzazione dal responsabile della struttura di appartenenza.

Per poter connettere un qualunque Sistema in Rete il Referente informatico di struttura deve ottenere una specifica autorizzazione dall'Amministratore di Sistema d'Ateneo che rilascerà un apposito indirizzo IP; il Referente informatico di struttura garantirà la corrispondenza tra l'indirizzo IP e l'Utente interno. L'autoassegnazione dell'indirizzo IP è espressamente vietata

L'Utente interno otterrà l'autorizzazione all'accesso alla Rete d'Università, anche temporaneamente, soltanto se identificato ed identificabile. A tale scopo, l'Utente acconsentirà al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Ateneo, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, sottoscrivendo il modulo secondo il facsimile di cui all'allegato 2 al presente Regolamento.

L'Utente interno otterrà l'autorizzazione dopo essersi impegnato ad osservare il presente Regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono per il tramite della Rete d'Università.

L'Utente interno può accedere solo a quei servizi della Rete d'Università per i quali è stato espressamente autorizzato e con le modalità consentite.

Per poter attivare una casella di posta elettronica a proprio nome e per poter accedere al mail server d'Ateneo, ogni Utente interno dovrà ottenere una specifica autorizzazione, secondo le modalità e la procedura indicate nella relativa normativa, specificata nell'Allegato 1.

L'accesso remoto sarà autorizzato all'Utente interno unicamente in presenza delle garanzie atte ad assicurare il necessario livello di sicurezza della connessione, come specificato nell'Allegato 1. L'Amministratore di sistema d'Ateneo conserva la facoltà di negare o interrompere in qualsiasi

momento la possibilità di connessione remota qualora il livello di sicurezza si dimostri inferiore a quello richiesto.

L'Utente interno autorizzato è personalmente responsabile del mantenimento della necessaria riservatezza sui propri codici d'accesso e/o sulle proprie password. L'Utente si impegna a comunicare immediatamente al Referente informatico di struttura lo smarrimento, il furto o l'appropriazione da parte di terzi dei propri codici d'accesso e/o delle proprie password.

L'Utente interno è responsabile delle attività svolte nella Rete d'Università attraverso l'utilizzazione dei codici e/o delle password a lui assegnate.

L'Utente interno è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi errore o malfunzionamento della Rete d'Università di cui sia venuto a conoscenza al Referente informatico di struttura, il quale, dopo aver appurato che non si tratti di problemi di sua competenza, deve a sua volta riferirne tempestivamente all'Amministratore del sistema di Ateneo.

Articolo 5 – Amministratore di sistema di Ateneo

L'Amministratore di sistema di Ateneo assicura in modo esclusivo e tempestivo la gestione, il monitoraggio, l'aggiornamento ed ampliamento della rete dell'Ateneo (cablaggio e parte attiva) sia sotto l'aspetto fisico che logico, curandone i relativi progetti, fino alla presa Utente compresa.

Articolo 6 - Referenti Informatici di struttura

Ogni struttura d'Ateneo che ha la responsabilità amministrativa di uno o più Sistemi in Rete deve avere un Referente informatico. Ogni Sistema in Rete riferisce ad un solo Referente informatico.

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Responsabile della struttura comunica all'Amministratore di Sistema di Ateneo il nominativo del Referente informatico della struttura e di almeno un sostituto, e provvede tempestivamente ad ogni eventuale ulteriore sostituzione si rendesse necessaria.

I Referenti informatici di struttura rappresentano l'interfaccia amministrativa e tecnica dell'utenza verso l'Amministratore di Sistema di Ateneo.

I Referenti informatici di struttura sono responsabili dal punto di vista amministrativo e tecnico, all'interno delle singole strutture dell'Ateneo, di ogni Sistema in Rete e dei Servizi per quanto di propria competenza, con obbligo di riferirsi all'Amministratore di sistema di Ateneo per ogni violazione o sospetto di violazione di sicurezza informatica e/o al presente Regolamento.

I Referenti informatici di struttura debbono operare secondo le direttive e le procedure stabilite dall'Amministratore di Sistema di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, garantendone altresì il rispetto, per quanto di propria competenza, da parte dell'utenza gestita ed adottando tempestivamente i provvedimenti previsti.

I Referenti informatici di struttura debbono curare la diffusione, all'interno dell'utenza gestita, delle notizie informatiche, procedurali ed organizzative comunicate a tale scopo dall'Ammi-

nistratore di sistema di Ateneo, informando ed aggiornando inoltre tale utenza sulle funzioni proprie del Referente informatico di struttura.

I Referenti informatici di struttura debbono curare la distribuzione, nel rispetto delle norme amministrative e tecniche stabilite caso per caso e curandone gli appositi registri, dei software licenziati centralmente dall'Amministratore di sistema di Ateneo.

I Referenti informatici di struttura sono l'unica interfaccia verso l'Amministratore di sistema di Ateneo nelle procedure di attivazione e disattivazione delle singole "prese utente" dati/fonia.

I Referenti informatici di struttura sono l'unica interfaccia verso l'Amministratore di sistema di Ateneo nelle procedure inerenti l'assegnazione degli indirizzi IP, con l'obbligo di mantenere ed aggiornare l'associazione "indirizzo IP – nome logico" ed Utente interno.

I Referenti informatici di struttura devono conoscere l'organizzazione fisica, logica e l'indirizzamento IP della porzione di rete di propria competenza.

I Referenti informatici di struttura devono collaborare con i responsabili e/o gestori dei Sistemi in Rete e dei Servizi della porzione di rete di propria competenza.

Articolo 7 – Responsabilità

L'Università, in qualità di fornitore dei documenti accessibili attraverso la Rete d'Università, è responsabile unicamente dei contenuti dei documenti da essa messi direttamente a disposizione. Essa non è responsabile dei contenuti di altri siti o pagine Internet ai quali sia fatto collegamento mediante link.

Articolo 8 - Tutela della riservatezza

L'Università tutela il diritto alla riservatezza relativo alle comunicazioni supportate dalla Rete d'Università e ai dati personali presenti nella Rete stessa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

In conformità a dette norme, gli Organi competenti dell'Ateneo possono accedere ai dati personali presenti nella Rete d'Università, anche in mancanza di consenso del titolare, nelle circostanze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

L'Utente interno dà atto di essere stato posto a conoscenza con il presente Regolamento del fatto che, all'atto della connessione di un elaboratore alla Rete d'Università, l'Amministratore di Sistema d'Ateneo e il Referente informatico sono autorizzati ad utilizzare sistemi di monitoraggio della rete e dei sistemi in rete in grado di verificarne la rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 – Modalità di utilizzazione della Rete dell'Università

La Rete d'Università può essere utilizzata esclusivamente per gli scopi autorizzati dal presente Regolamento, vale a dire come supporto alla ricerca, alla didattica, all'amministrazione, e alle altre attività istituzionali dell'Università, nonché come strumento utile alla comunità dell'Ateneo.

E' vietato utilizzare la Rete d'Università per scopi incompatibili con quelli stabiliti nel presente Regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

1. accedere alla Rete d'Università per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Università; fornire il servizio di connettività di rete a soggetti non autorizzati all'accesso alla Rete d'Università;
2. usare false identità, l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi. L'Amministratore di Sistema d'Ateneo ed il Referente informatico si riservano la facoltà di impedire in qualsiasi momento l'accesso alla Rete d'Università da parte di Utenti anonimi o non sufficientemente identificati o identificabili;
3. violare gli obblighi contrattualmente assunti dall'Università per la realizzazione e la gestione della Rete d'Università, particolarmente in materia di copyright, licenze d'uso di software e regolamenti dei fornitori di connettività di rete;
4. svolgere attività che causino malfunzionamento, diminuiscano la regolare operatività, distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori), danneggino o restringano l'utilizzabilità o le prestazioni della Rete d'Università. E' altresì vietato impedire o interferire o tentare di impedire o interferire in qualsiasi forma con i servizi offerti tramite la Rete d'Università agli altri Utenti e manomettere in qualsiasi modo le apparecchiature e le strutture informatiche ed elettroniche;
5. violare la sicurezza di archivi e banche dati, compiere trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.), intercettare, tentare d'intercettare o accedere a dati in transito sulla Rete d'Ateneo, dei quali non si è destinatari specifici;
6. compiere azioni in violazione delle norme a tutela delle opere dell'ingegno, del diritto d'autore e del software;
7. distruggere o tentare di distruggere, danneggiare o tentare di danneggiare, intercettare o tentare di intercettare o accedere o tentare di accedere senza autorizzazione alla posta elettronica o ai dati di altri Utenti o di terzi, usare, intercettare o diffondere o tentare di intercettare o diffondere password o codici d'accesso o chiavi crittografiche di altri Utenti o di terzi, e in generale commettere o tentare di commettere attività che violino la riservatezza di altri Utenti o di terzi, così come tutelata dalle norme civili, penali e amministrative applicabili;
8. creare o diffondere immagini, dati o altro materiale potenzialmente offensivo, diffamatorio, o dal contenuto osceno. In particolare, è vietato la ricezione, la trasmissione o il possesso d'immagini pornografiche relative a minori;

9. utilizzare la Rete d'Università e i servizi da essa offerti a scopi commerciali e per propaganda politica o elettorale, tranne nei casi specificatamente autorizzati dal Rettore.

L'Amministratore di sistema d'Ateneo e il Referente informatico possono disattivare in qualsiasi momento un codice d'accesso personale e/o una password, disconnettere un Sistema in Rete, senza necessità di preventivo avviso, qualora la disattivazione sia necessaria all'integrità o al funzionamento della Rete d'Università, oppure qualora vi sia fondato sospetto che l'Utente abbia violato il presente Regolamento.

Articolo 10 – *Esercizio della libertà d'espressione.*

Le Strutture o gli Utenti interni che intendono attivare sulla rete di Ateneo servizi non destinati alle attività didattiche, di ricerca o istituzionali, come bollettini, fogli redazionali o testate giornalistiche quali bacheche elettroniche, giornali elettronici e altri strumenti assimilabili, allo scopo di manifestare liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi, devono richiedere l'autorizzazione al Rettore, previo parere della Struttura competente. Essi si devono impegnare a comportarsi in modo corretto, responsabile e conforme alle norme vigenti, e devono dichiarare per iscritto che intendono assumersi la responsabilità degli abusi che possono essere commessi, anche da terzi non Utenti interni, attraverso detti servizi.

In presenza di tali condizioni, il Rettore autorizza l'attivazione di tali servizi.

Ciascun Utente può in ogni momento ricorrere al Rettore per far accertare la legittimità dell'attività svolta attraverso tali servizi e la conformità della stessa al presente Regolamento e alle norme vigenti.

Articolo 11 – *Violazioni*

Il Rettore adotta ogni misura necessaria per prevenire, reprimere e punire violazioni al presente Regolamento.

Chiunque abbia notizia di una violazione, avvenuta o temuta, al presente Regolamento, è tenuta a segnalarlo immediatamente al Rettore per i provvedimenti del caso.

Il Rettore può ordinare l'immediata cessazione dell'attività all'origine dell'abuso, adottando le necessarie misure per impedire ulteriori conseguenze ed individuare il responsabile.

Accertata l'esistenza della violazione, il Rettore, sentito l'Utente cui è imputata la violazione stessa, commina con decisione motivata, a seconda della gravità della violazione, le sanzioni disciplinari eventualmente previste dallo statuto o dal contratto di lavoro e/o l'esclusione, temporanea o permanente, dall'accesso alla Rete dell'Università.

Sono fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile, amministrativa e disciplinare della violazione compiuta. In particolare, si rammenta che i comportamenti illeciti che integrano gli estremi di reati informatici ed elettronici, ai sensi della legge 547/93 sono perseguibili dall'autorità giudiziaria e puniti a norma della legge penale.

Articolo 12 – *Entrata in vigore*

Il Regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione del presente decreto.

IL RETTORE

Prof. Marcello Fontanesi

Reg. 11.03.2002

Al n 3684